

## **IL TESTO REVISIONATO DEL LIBRO VI DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO AL SERVIZIO DELLA COMUNIONE ECCLESIALE**

Da pochi giorni è entrato in vigore il nuovo libro VI del CIC promulgato il 23 maggio scorso con la costituzione apostolica *Pascite gregem Dei* che ne muta anche il nome in “Le sanzioni penali nella Chiesa”, e che ha pure incorporato elementi della legislazione extracodificiale più recente, al fine di offrire ai Pastori un: «più agile strumento *salvifico e correttivo*, da impiegare tempestivamente e con carità pastorale ad evitare più gravi mali e lenire le ferite provocate dall’umana debolezza», considerato il fatto che «in passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell’intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l’esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano – alla disciplina sanzionatoria. Tale modo di pensare – l’esperienza lo insegna – rischia di portare a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non sono sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti. Questa situazione spesso porta con sé il pericolo che con il trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si consolidino al punto tale da renderne più difficile la correzione e creando in molti casi scandalo e confusione tra i fedeli».

Il volume 29 dei *Quaderni della Mendola* che stiamo ora presentando, raccoglie gli atti dell’Incontro di Studio del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico dello scorso luglio, i cui contributi cercano anche di offrire dei primi elementi di riflessione sulla nuova normativa penale nel quadro della funzione e del ruolo che il diritto penale possiede entro il più vasto ambito della missione pastorale della Chiesa. La riforma, infatti, non ha finalità, per così dire, repressive, ma invece di sottolineare, come appare immediatamente anche nei richiami fatti all’inizio della *Pascite gregem Dei*, l’inserimento dello strumento penale all’interno dell’azione pastorale di coloro cui è affidata la cura del popolo di Dio. Non si tratta quindi di trasformare il ruolo o la funzione del diritto penale nella Chiesa, ma piuttosto di non cadere nell’equivoco di considerarlo estraneo o incompatibile con la sua vita e la sua missione.

E tutto ciò viene espresso ad esempio nel nuovo §2 del can. 1311: «§ 2. Chi presiede nella Chiesa, deve custodire e promuovere il bene della stessa comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l’esempio della vita, con il consiglio e l’esortazione e, se necessario, anche con l’inflizione o la dichiarazione delle pene, secondo i precetti della legge, che sempre devono essere applicati con equità canonica, e tenendo presente la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo». È vero che il can. 392 sui compiti del Vescovo già dice qualcosa di simile: «§1 Poiché deve difendere l’unità della Chiesa universale, il Vescovo è tenuto a promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a urgere l’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche.

§ 2. Vigili che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, soprattutto nel ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nel culto di Dio e dei Santi e nell'amministrazione dei beni». Ma tuttavia questi richiami, uniti alle finalità della pena canonica, esplicitano e rendono più chiaro quanto già indicato.

Che questa potestà si inserisse all'interno della carità che muove i Pastori e il loro servizio per il bene della Chiesa risulta significativo negli interventi pontifici pure durante i lavori che portarono al libro VI del 1983 anche se certamente, in un primo momento, proprio per il contesto di contrarietà anche accesa verso l'intervento sanzionatorio, ci si muoveva piuttosto sulla linea di una sua giustificazione ecclesiale e pastorale, e ciò fino alla Lettera di Benedetto XVI ai cattolici di Irlanda del 2010 che, sulla base dello scandalo degli abusi su minori, richiamò con energia il dovere dei Pastori di intervenire, anche penalmente, di fronte a determinati delitti che risultavano particolarmente gravi e scandalosi. Così Paolo VI alla Rota Romana il 29 gennaio 1970: «Eppure, non bisogna dimenticare che la potestà coercitiva è anch'essa fondata nell'esperienza della Chiesa primitiva, e già San Paolo ne fece uso nella comunità cristiana di Corinto (*1 Cor. 5*): basta la prospettiva di questa citazione, per far comprendere il significato pastorale di un provvedimento tanto severo, preso unicamente in vista della integrità spirituale e morale dell'intera Chiesa, e per il bene dello stesso colpevole: *ut spiritus salvus sit in die Domini nostri Iesu Christi (Ibid. 5, 5)*. Tale esercizio, nella forma e nella misura convenienti, è perciò al servizio del diritto della persona, come dell'ordine della comunità; esso rientra quindi nell'ambito della carità, e in questa luce va considerato e presentato, qualora circostanze gravi e proporzionate lo esigano per il bene comune, sia pure con la massima delicatezza e comprensione verso gli erranti. E pure Giovanni Paolo II il 17 febbraio 1979 sempre alla Rota Romana: «Anzi, nella visione di una Chiesa che tutela i diritti dei singoli fedeli, ma altresì, promuove e protegge il bene comune come condizione indispensabile per lo sviluppo integrale della persona umana e cristiana, si inserisce positivamente anche la disciplina penale: anche la pena comminata dall'autorità ecclesiastica (ma che in realtà è un riconoscere una situazione in cui il soggetto stesso si è collocato) va vista infatti come strumento di comunione, cioè come mezzo di recupero di quelle carenze di bene individuale e di bene comune che si sono rivelate nel comportamento antiecclesiale, delittuoso e scandaloso, dei membri del popolo di Dio».

Ma tuttavia è indubbio che fu in occasione dello scoppio dello scandalo degli abusi quando Benedetto XVI segnalò come grave mancanza da parte dei Pastori l'aver omesso di intervenire anche penalmente di fronte alle notizie di abusi così come poi richiamato da papa Francesco, nella *Pascite gregem Dei* rifacendosi al dettato di *Lumen Gentium* sul dovere dei Pastori di esercitare il loro compito: «col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà» sottolineando, come già detto all'inizio di questa presentazione che: «in passato, ha causato molti

danni la mancata percezione dell'intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano – alla disciplina sanzionatoria».

La riforma del Libro VI, come indica la cost. ap. *Pascite gregem Dei* si colloca: «nel rispetto, dunque, della continuità con i lineamenti generali del sistema canonico, che segue una tradizione della Chiesa consolidata nel tempo». Infatti, il diritto canonico non cerca la salvaguardia delle sue norme con la moltiplicazione delle sanzioni al fine di garantire un ordine sociale imposto attraverso di esse ma le utilizza in vista della protezione di beni particolarmente legati alla sua identità e alla sua missione considerando la loro ripercussione sulla comunità dei fedeli e in ultima analisi sulla *salus animarum* principio cardine di tutto l'ordinamento giuridico della Chiesa. Del resto, ciò viene confermato anche dal pressoché immutato can. 1317: «Le pene siano costituite nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica».

Peraltro, la dolorosissima e drammatica vicenda degli abusi nella Chiesa, se da un lato mostrò la necessità di un uso tempestivo dello strumento penale dall'altro ha mostrato come la repressione dell'abuso non fosse l'unico strumento efficace facendo invece emergere l'importanza dello strumento preventivo a tutela dei minori, ossia mettendo in evidenza i beni anche giuridici da tutelare e difendere, e ciò avviene anche in altri campi del diritto canonico: la tutela penale è certamente importante ma non sufficiente, occorre cioè non isolare l'aspetto "repressivo" ma di utilizzarlo accanto e in armonia con gli altri strumenti giuridici e pastorali adatti per intervenire di fronte a comportamenti che causano grave danno al popolo di Dio.

E quindi dove effettivamente il legislatore è intervenuto è su quegli aspetti che nella redazione del libro VI del CIC 83 potevano scoraggiare senza un'adeguata giustificazione l'uso, anche quando necessario, del diritto penale mostrandolo in certo senso non tanto come "ultima ratio" ma da evitare in tutti i modi e rendendolo, a volte, quasi inapplicabile. E così, esemplificando, nella fase costitutiva del delitto e della pena, è stato modificato il can. 1315 §3 oggi 1315 §2, 2° laddove prevede la possibilità di «aggiungere altre pene a quelle stabilite dalla legge universale per qualche delitto»; la vecchia dicitura, infatti, permetteva tale eventualità ma con l'inciso: «ciò, tuttavia, non si faccia se non vi sia una gravissima necessità» espressione inusuale nel Codice per il suo carattere di eccezionalità. Qualcosa di simile avveniva anche per l'emanazione di un precetto penale laddove il can. 1319 §2 specificava che non «si emani un precetto penale "se non dopo aver profondamente soppesato la cosa"». Nel can. 1319 novellato troviamo invece «se dopo aver diligentemente soppesato la cosa sia necessario imporre un precetto penale». Certamente sono espressioni che non mutano la sostanza ma offrono una linea di azione differente.

Per quanto riguarda anche il momento applicativo della sanzione penale lo stesso can. 1341, canone espressione della pastoraltà del diritto penale canonico, viene modificato stabilendo

l'obbligo e non solo l'invito (*promovere debet*) a promuovere l'azione penale quando si constata che con le vie dettate dalla sollecitudine pastorale, in cui si aggiunge l'ammonizione accanto alla correzione fraterna e alla riprensione, non «è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo». Un ultimo elemento della fase applicativa che, nel testo poi modificato non favoriva un intervento penale nel presentarlo solo nella sua negatività, era dato dal can. 1349 che, nel caso di pena indeterminata, si limitava a raccomandare che non si infliggesero pene troppo gravi senza dare ulteriori elementi di valutazione, mentre oggi si premette al richiamo di non infliggere pene troppo gravi criteri di valutazione che manifestino il senso della pena: «il giudice nel determinare le pene scelga quelle che siano proporzionate allo scandalo arrecato e alla gravità del danno».

Un altro criterio di revisione che appare sottolineato nel nuovo libro VI come manifestazione della dimensione profondamente ecclesiale dell'intervento sanzionatorio, prende le mosse dagli effetti del delitto e pertanto pone in primo piano, accanto al recupero del reo, la reintegrazione della giustizia e la riparazione dello scandalo. Soprattutto viene recuperata più esplicitamente la dimensione del danno causato e della sua riparazione, in modo particolare per quanto riguarda il risarcimento del danno, ad esempio, nei delitti di natura economica. Nel testo precedente non solo l'emendamento del reo poteva essere l'unico criterio per l'applicazione o meno di una pena canonica (anche espiatoria) come indicato nel vecchio can. 1345: «Ogniqualevolta, il delinquente o aveva l'uso di ragione in maniera soltanto imperfetta o commise il delitto per timore o per necessità o per impeto passionale o in stato di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, il giudice può anche astenersi dall'infliggere qualunque punizione, se ritiene si possa meglio provvedere in altro modo al suo emendamento» e ciò indipendentemente dal danno causato dal delitto, ma soprattutto la riparazione del danno causato dal delitto non costituiva un elemento determinante, tra l'altro per le facoltà concesse all'Ordinario nel can. 1344 (che prevede la possibilità di differire od anche astenersi dall'infliggere la pena), cosa che invece oggi non è possibile se urge «la necessità di riparare lo scandalo» oppure occorre «che il reo si sia emendato ed altresì sia stato riparato lo scandalo e il danno eventualmente procurato». E lo stesso can. 1345 novellato aggiunge alla fine che: «tuttavia si deve punire il reo se non si possa altrimenti provvedere a ristabilire la giustizia e a riparare lo scandalo eventualmente procurato».

Anche nel caso delle censure, che sono primariamente e sostanzialmente indirizzate all'emendamento del reo (come si evince dal can. 1347 per la loro inflizione e al can. 1358 per loro remissione) l'emendamento, che è collegato alla recessione dalla contumacia, implica ora più esplicitamente la sua connessione con la riparazione dello scandalo e del danno. Così la modifica dell'ultima parte del §2 del can. 1347: «Si deve ritenere che abbia receduto dalla contumacia il reo

che si sia veramente pentito del delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione allo scandalo e al danno o almeno abbia seriamente promesso di realizzare tale riparazione». Nel caso del can. 1358 si aggiunge alla fine: «§1. Non si può rimettere la censura se non al delinquente che abbia receduto dalla contumacia, a norma del can. 1347 §2; a chi abbia receduto poi non si può negare la remissione, salvo il disposto del can. 1361 §4» che stabilisce: «Non si deve dare la remissione finché, secondo il prudente giudizio dell'Ordinario, il reo non abbia riparato il danno eventualmente causato; costui può essere sollecitato a tale riparazione o alla restituzione, con una delle pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, e ciò vale anche quando gli viene rimessa la censura a norma del can. 1358, §1» Il canone autorizza l'Ordinario che deve vegliare sull'esecuzione della condanna, e dunque perché avvenga il risarcimento stabilito, ad impiegare ulteriori pene espiatorie anche quando gli venga rimessa una censura» e ciò per lo stretto collegamento tra emendamento e riparazione come segno dell'effettivo ravvedimento.

Un altro elemento rilevante è da ravvisarsi nel mutato spazio riservato alla legislazione particolare, e più in generale alla discrezionalità dei Pastori che nella iniziale redazione del libro VI parve un'applicazione del principio di sussidiarietà, sebbene non mancassero perplessità in proposito.

Trattandosi, infatti, di una materia spiccatamente di diritto pubblico con notevole ripercussione nella comunità ecclesiale, risultava importante equilibrare la necessaria discrezionalità dovuta alle differenti circostanze di persone e di luoghi con l'evitare anche l'impressione di un uso arbitrario della potestà. Ad ovviare a questi rischi, che nella pratica di manifestavano nella presenza di pene facoltative (*iusta poena puniri potest*) ma soprattutto di pene indeterminate (*iusta poena puniatur*) la riforma del libro VI si è mossa in una duplice direzione: la soppressione quasi totale delle pene facoltative sostituite con pene obbligatorie con l'ulteriore indicazione, nel nuovo can. 1343 relativo alle facoltà concesse al Superiore nel caso di pene facoltative: «Se la legge o il precetto concedono al giudice la facoltà di applicare o di non applicare la pena, questi, salvo il disposto del can. 1326 §3 (presenza di una circostanza aggravante che fa diventare obbligatoria una pena facoltativa), secondo coscienza e a sua prudente discrezione (che non sono sentimenti soggettivi ma criteri che guidano il discernimento giuridico), definisca la cosa, secondo quanto richiede il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo; il giudice, tuttavia, in questi casi può anche, se del caso, mitigare la pena o imporre in luogo di essa una penitenza». In secondo luogo, in molti casi le pene indeterminate sono state sostituite da pene almeno semideterminate, ossia con l'indicazione concreta di un ventaglio di possibilità. Spesso, infatti, ricorre l'espressione: «sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4».

Proprio per la stretta relazione tra l'azione penale e quella più spiccatamente pastorale, meritano un breve accenno gli strumenti preventivi e la loro attuale disciplina che possono costituire

un percorso adeguato a prevenire o intervenire in modo tempestivo ed efficace. Il can. 1312 (rimasto pressoché identico) al §3. Stabilisce che «Sono inoltre impiegati rimedi penali e penitenze, di cui nei cann. 1339 e 1340, quelli soprattutto per prevenire i delitti, queste piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta ad essa». Al can. 1339, in particolare, sono stati aggiunti due nuovi paragrafi che uniti ai precedenti offrono un percorso di intervento di fronte a possibili delitti o comportamenti che potrebbero diventarlo: dopo i due primi paragrafi rimasti pressoché identici, relativi all'ammonizione (in presenza anche di un possibile delitto) e alla riprensione (non vi è propriamente delitto ma comportamento sconveniente con ripercussioni giuridiche), si offrono due nuove possibilità: la prima, relativa ai paragrafi precedentemente richiamati dell'ammonizione o della correzione, ed è la possibilità di dare un precetto penale ossia una norma penale particolare relativa alla situazione concreta munita di pena determinata. «§ 4. Se, una o più volte, siano state fatte inutilmente a qualcuno ammonizioni o correzioni, o se non si possa attendere da esse alcun effetto, l'Ordinario dia un precetto penale, nel quale si disponga accuratamente cosa si debba fare o evitare».

La seconda relativa ad uno strumento amministrativo di controllo. «§5. Se lo richieda la gravità del caso, e soprattutto nel caso in cui qualcuno si trovi in pericolo di ricadere nel delitto, l'Ordinario, anche al di là delle pene inflitte a norma del diritto o dichiarate mediante sentenza o decreto, lo sottoponga ad una misura di vigilanza determinata mediante un decreto singolare».

Il nuovo testo del Libro VI ha quindi recuperato dal Codice del 1917 il rimedio penale della vigilanza, non presente nel 1983 e il nuovo can. 1339 §4 include esplicitamente tra i rimedi il "precetto penale", del quale si è occupato il testo ora promulgato in maniera particolarmente attenta, mostrando che l'intervento penale si muove entro i confini di un'azione pastorale attenta al bene del soggetto e della comunità.

Sulla base del ruolo e della funzione del diritto penale prima ricordati, qualche brevissimo accenno ad alcune novità più significative che hanno accompagnato la revisione del nuovo libro VI sia nella parte I "Dei delitti e delle pene in genere" che nella parte II "I singoli delitti e le pene costituite per essi". Tra le principali novità della Parte I, va indubbiamente segnalata, l'esplicita formalizzazione della presunzione d'innocenza, finora indicata normativamente solo in *Vos estis lux mundi* (art. 12 §7) anche se era presente nell'ordinamento canonico che non consente l'applicazione di una pena fino alla sentenza o decreto definitivi e che oltretutto attribuisce effetto sospensivo all'appello o al ricorso (can. 1353 non modificato).

Quanto alla tipologia delle pene, quelle medicinali o censure, restano le tre già previste da lunga data, ma si presentano con alcune modifiche che si possono riassumere innanzitutto a due: la sospensione, censura sempre riservata a chierici e riguardante la potestà di ordine di governo o legata all'ufficio, che con la modifica attuale può essere applicata anche a fedeli laici dal momento che

sempre più svolgono uffici anche di rilievo nella Chiesa (prima si poteva intervenire con pene espiatorie di proibizioni o privazioni). In secondo luogo, l'interdetto, che non è più una pena indivisibile, i cui effetti sono tassativamente e cumulativamente indicati dal canone corrispondente, ma possono essere frazionati. Nonostante gli effetti delle censure rimangano sostanzialmente gli stessi, risulta più agevole e tecnicamente più precisa la formulazione dei cann. 1331-1333, che supera anche incertezze interpretative che si erano poste in precedenza. Ad esempio: il can. 1331 §1 indicava: «§1. Allo scomunicato è fatto divieto: 1) di prendere parte in alcun modo come ministro (*participationem ministerialem*) alla celebrazione del Sacrificio dell'Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico» dovendosi interpretare sia l'estensione di "ministeriale" che di cerimonia di culto pubblico (tenendo presente che la norma penale soggiace ad interpretazione stretta). Oggi il testo è ben più comprensibile sostituendo *culto pubblico* con *culto liturgico* e *partecipazione ministeriale* con *parte attiva*

Il nuovo can. 1336, dedicato alle pene espiatorie, si presenta anche in questo caso con una descrizione molto più accessibile e comprensibile, recuperando anche delle possibilità penali contenute nel CIC 17 quali ad esempio la multa. Il can. 1312 §2 §2. In realtà già le prevedeva implicitamente «La legge può stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di qualche bene spirituale o temporale e siano congruenti con il fine soprannaturale della Chiesa» così come le descrizioni forse un po' troppo sintetiche del precedente can. 1336 cui è stato eliminato il "trasferimento penale ad altro ufficio". L'elenco offerto dal nuovo can. 1336, seppur ampio, non è esaustivo e può offrire possibilità, meglio del precedente can. 1336, utili nella scelta di una pena giusta tenendo conto degli elementi (emendamento del reo, scandalo e riparazione della giustizia) che intervengono una volta commesso il delitto.

Quanto al tema della cessazione delle pene, si può ravvisare una novità nella nuova disciplina relativa alla prescrizione, tematica che si è posta all'attenzione della canonistica in tempi recenti e specificamente nei confronti della sua durata e della sua possibile deroga, sospensione o interruzione.

Non solo sono stati modificati i termini di prescrizione dell'azione criminale ma viene introdotto l'istituto della sospensione.

Il nuovo can. 1362, dopo il principio generale di vigenza del periodo triennale, dispone che i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede siano soggetti a norme speciali; ovviamente l'attuale disciplina in materia è quella delle *Normae* aggiornate l'11 ottobre 2021 ed entrate in vigore, come il nuovo libro VI, l'8 dicembre. È scomparsa poi la prescrizione quinquennale ed è stata introdotta quella di sette anni per un numero di delitti maggiore che in precedenza: oltre a quelli già presenti nella disciplina anteriore (1394 attentato matrimonio; 1395 §1 concubinato e §2 delitti contro il VI precetto pubblicamente; §3 violenza, minacce, abuso di autorità. 1397 vita; 1398

§2 se commette delitto di 1395 §3). 1376 -1377 e 1393 (delitti economici e attività affaristica e commerciale) 1378 abuso d'ufficio. Per i delitti di cui al can. 1398 §1 è invece di venti anni, trattandosi di fattispecie che riprendono l'art. 6 §1 del SST e VELM e hanno per autore chierici.

A norma del can. 1362 §3, però, una volta citato il reo o informato della presentazione del libello di accusa, la prescrizione dell'azione criminale viene sospesa per tre anni, trascorsi i quali – come pure nel caso in cui siano stati interrotti per la cessazione del processo – torna a decorrere il tempo, aggiungendosi a quello già trascorso. La nuova durata della prescrizione, e l'istituto della sospensione, se da un lato permette di giudicare delitti prima che siano prescritti (che con il sistema anteriore era una possibilità tutt'altro che remota), dall'altro può essere un incentivo ad una loro durata ragionevole.

Passando alla Parte II del nuovo libro VI, essa resta suddivisa in sette titoli ma la maggior parte di essi è stata ritoccata nella denominazione, complessivamente in senso migliorativo (Il primo ora è *Delitti contro la fede* (anziché 'religione') e *l'unità della Chiesa*; il secondo è *Delitti contro le autorità ecclesiastiche e l'esercizio degli incarichi* (anziché 'e la libertà della Chiesa'); il terzo, *Delitti contro i sacramenti*, sostituisce il precedente 'Usurpazione degli uffici ecclesiastici e delitti nel loro esercizio'; il quarto è *Delitti contro la buona fama e delitto di falso* (anziché 'Delitto di falso'); il sesto è *Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo*: si è aggiunto il valore della dignità umana; gli unici invariati sono il quinto, *Delitti contro obblighi speciali*, e la *Norma generale*

Quanto ai delitti recensiti nel nuovo libro VI, occorre fare una considerazione preliminare. La precedente versione del libro VI aveva drasticamente ridotto (da 101 a 36) i canoni dedicati alla tipologia dei delitti, non solo eliminando delle fattispecie ma anche accorpando in definizioni ampie e generiche le fattispecie con l'idea che la normativa particolare sopperisse questa indeterminatezza e specificasse le fattispecie più adatte alle circostanze di luogo e di persone. La presente revisione (i canoni restano 36 ma sono spesso di estensione più lunga) da un lato ridistribuisce i delitti già presenti secondo la nuova distribuzione dei titoli; incorpora parte della normativa penale extracodificiale soprattutto legata ai mp *Sacramentorum sanctitatis tutela* e *Vos estis lux mundi*; descrive più accuratamente determinate fattispecie, recupera alcuni delitti del CIC 17 (presenti solo implicitamente nel CIC 83); introduce infine fattispecie nuove adeguate alla situazione presente.

Tra le novità che si possono segnalare, il Titolo II *Delitti contro le autorità ecclesiastiche e l'esercizio degli incarichi* che include anche i nuovi delitti relativi a materie economiche e, all'interno del can. 1371 (articolato in ben 6 paragrafi) si ritrovano nuove tipologie delittuose (dovere di eseguire una sentenza; comunicazione di un delitto; violazione del segreto pontificio, che va però integrata con le disposizioni di SST). L'abuso di ufficio del can. 1378 è qui considerato in un modo più chiaro indicando l'abuso della potestà ecclesiastica, dell'ufficio o dell'incarico e stabilendo l'obbligo di

riparare il danno oltre alla pena inflitta. Nello stesso senso la negligenza colpevole del «§2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui o scandalo un atto di potestà ecclesiastica, di ufficio o di incarico, sia punito con giusta pena, a norma del can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno».

Il Titolo III comprende ora i delitti contro *i sacramenti*, che in precedenza erano generalmente inclusi tra le usurpazioni degli uffici ecclesiastici; l'inserimento in questa parte evidenzia meglio il bene tutelato dalle singole norme, ossia il segno di salvezza donato da Cristo alla Sua Chiesa, che viene offeso dalla condotta usurpatoria (Si pensi, ad esempio, alla simulazione dei sacramenti, all'attentata celebrazione dell'Eucaristia e della Penitenza, alla simonia, alla consacrazione episcopale senza mandato pontificio, all'illecito profitto dall'elemosina delle Sante Messe, alla violazione del sigillo o alla *sollicitatio ad turpia*). In questo titolo III si sono aggiunte delle fattispecie prima previste solo dalla normativa speciale sui *delicta graviora*: l'attentata ordinazione di una donna (al can. 1379 §3, dopo le condotte di attentata celebrazione dell'Eucaristia e della Penitenza); la consacrazione a scopo sacrilego delle specie eucaristiche (al can. 1382 §2, dopo la profanazione eucaristica, di cui essa costituisce un'autonoma specificazione); infine, la captazione e divulgazione del contenuto di una confessione, vera o fittizia (al can. 1386 §3, dopo le violazioni del sigillo e del segreto sacramentale).

Il Titolo V Delitti contro obblighi speciali, include gli obblighi che gravano su chierici e religiosi relativi al celibato e all'attività affaristica e commerciale e ai doveri legati al sacro ministero.

Dal can. 1395 è stata scorporata la condotta del chierico con minori, trasferita al can. 1398 del Titolo VI. Al can. 1395 §3 si è ampliata la fattispecie prevedendo il delitto *contra sextum* del chierico compiuto non solo con violenza o minacce ma anche con abuso di autorità o con costrizione a realizzare o subire atti sessuali. Questa espressione riprende chiaramente l'art. 1 §1, a) i di VELM.

Il Titolo VI, *Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo*, in soli due canoni costituisce un cambiamento di attenzione e sensibilità da parte del legislatore canonico. Merita infatti attenzione che il reato di "abuso su minori", non sia più annoverato tra i delitti contro gli obblighi speciali dei chierici (che tuttora restano), bensì tra quelli contro la dignità della persona. Tale cambiamento era prevedibile e molti in dottrina lo auspicavano: nello sviluppo della normativa per la repressione di questi terribili delitti è intervenuto un mutamento nella considerazione del bene tutelato dallo strumento penale, che si estende, ora più che mai, alla salvaguardia della dignità e della vita delle persone, soprattutto quelle più deboli e indifese. Il nuovo can. 1398 §1 n. 1 definisce in modo autonomo il delitto, prevedendo la privazione dell'ufficio e altre giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. Al minore (da intendersi di diciotto anni e non di sedici, come prima) è equiparata, come indicato nelle *Normae*, la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della

ragione. Non si è utilizzato l'aggettivo "vulnerabile" del VELM, ma si è ulteriormente assimilato ai suddetti casi quello della "persona alla quale il diritto riconosce pari tutela". Al can. 1398 §1 nn. 2-3, invece, viene codificato il delitto che in VELM era denominato in modo poco opportuno stando alla età delle vittime (minori ma anche diciassetenni) "pedopornografia" sanzionando sia chi la produce, reclutando o inducendo un minore a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni reali o simulate — si riprendono espressioni simili a quelle utilizzate all'art. 1 § 1 a) iii di VELM —, sia chi immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, immagini pornografiche di minori; si ricalca quanto indicato all'art. 6 §1 n. 2 di SST, ma si usa l'avverbio "immoralmente" anziché "a fine di libidine o di lucro". Al minore, ovviamente di diciotto anni, sono equiparate le altre due categorie di cui al n. 1. Naturalmente rimane reato riservato solo quello descritto dalle *Normae*. Anche se non viene opportunamente impiegata l'espressione "pedopornografia", di fatto vengono ricomprese nello stesso ambito tutte le condotte nei confronti di soggetti che non hanno compiuto diciotto anni; pur essendo chiaro che la gravità è tanto maggiore quanto minore è l'età delle vittime, probabilmente si è voluto sottolineare la dannosità di questi crimini in ragione dell'autore che li compie, ossia un consacrato, senza operare distinzioni riguardo all'età dei minorenni coinvolti.

Il can. 1398 §2 estende i delitti descritti al §1 e al can. 1395 §3 ai religiosi non chierici e a qualunque fedele che occupi dei ruoli nella Chiesa; si sanzionano dunque pure i comportamenti in danno persone adulte, se commessi con violenza, minacce o abuso di autorità. Le pene sono quelle espiatorie del can. 1336 §§2-4, con possibilità di aggiungerne altre a seconda della gravità. Di certo è apprezzabile l'allargamento di queste fattispecie ai non chierici poiché evidenzia la determinazione di preservare il Corpo ecclesiale da ogni tipo di condotta scandalosa. Il riferimento a dignità, ufficio o funzione nella Chiesa — come pure all'abuso di autorità — sottolinea inoltre il rilievo dato alla relazione di affidamento intercorrente tra la vittima e il reo, il quale col suo comportamento tradisce la fiducia riposta mentre svolge un ruolo di riferimento nella Comunità.

Tra le ipotesi delittuose del tutto nuove si può sottolineare i reati di tipo patrimoniale oggi di grande attualità per la sensibilità dei fedeli e della società in genere: la sottrazione di beni ecclesiastici o l'impedimento a percepirne i frutti; l'alienazione di beni ecclesiastici o l'esecuzione su di essi di atti amministrativi senza i prescritti adempimenti imposti dal diritto a pena di validità o per la liceità (can. 1376 §1). Ai sensi del can. 1376 §2 tali ultime condotte sono perseguite anche se commesse per colpa grave; inoltre, si punisce la grave negligenza nell'amministrazione dei beni ecclesiastici. Il precedente can. 1377 puniva solo l'alienazione dei beni senza la debita licenza. Si nota quindi un incremento delle fattispecie sanzionabili anche a titolo colposo. Tra i delitti contro gli obblighi speciali, è stato tipizzato al can. 1393 §2 un ulteriore reato patrimoniale, a carattere residuale, per il chierico o il religioso che «oltre ai casi già previsti dal diritto, commette un delitto in materia

economica – anche in ambito civile – o viola gravemente le prescrizioni contenute nel can. 285 §4», che vieta ai chierici l'amministrazione di beni senza licenza del proprio Ordinario. Sempre nel Titolo V, si è poi introdotto l'abbandono volontario e illegittimo del ministero da parte del chierico (can. 1393): deve protrarsi per più di sei mesi continui con l'intenzione di sottrarsi alla competente autorità ecclesiastica; viene punito con la sospensione o con pene espiatorie, financo la dimissione dallo stato clericale. È un delitto che rimanda alle facoltà concesse alla Congregazione per il Clero nel 2009, e anche al recente motu proprio *Communis vita*, che ha modificato il can. 694 stabilendo una nuova circostanza di dimissione *ipso facto* dall'istituto religioso (sebbene nel can. ci si riferisca solo ai chierici).

Infine, sono stati poi tipizzati dei reati presenti nella precedente codificazione ma non inseriti in quella attuale e che, pertanto, erano da considerarsi abrogati. Si tratta della corruzione in atti di ufficio (can. 1377 §2 2408 CIC 17). «Chi nell'esercizio di un ufficio o di un incarico richiede un'offerta al di là di quanto stabilito o somme aggiuntive, o qualcosa per il suo profitto, sia punito con un'ammenda pecuniaria adeguata o con altre pene, non esclusa la privazione dall'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno». Della deliberata amministrazione di sacramenti a soggetti a cui è proibito riceverli (can. 1379 §4 - 2364 CIC 17); dell'occultamento volontario di eventuali irregolarità o censure per poter accedere agli ordini sacri (can. 1388 §2 – 2374 CIC 17). Mentre il primo è chiaramente un delitto contro le autorità ecclesiastiche, gli altri due offendono i sacramenti. Col terzo si è aggiunta una nuova fattispecie a tutela dell'ordine sacro.

Per concludere questa sintetica rassegna si può dire che la Chiesa cerca lungo la sua storia di adempiere la sua missione evangelizzatrice e santificatrice partendo dalla sua irrinunciabile identità ma cercando al tempo stesso di offrire strumenti, anche giuridici, adeguati ai tempi ed alle circostanze. Ed è lo scopo di questa riforma che desidera valorizzare in particolare il ruolo e la responsabilità dei Pastori in questo difficile compito a tutela dei fedeli e di tutta la comunità ecclesiale.